

**Relazione alla proposta di legge n. 245 ad iniziativa del Consigliere Traversini  
“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 ‘Riordino degli  
interventi in materia di Bonifica e di irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle  
Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone,  
Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto”**

Signori Consiglieri,

questa proposta di legge modifica la legge regionale 13/2013 con la quale la Regione Marche ha riordinato le funzioni e il ruolo dei consorzi di bonifica regionali, costituendo un unico Consorzio di Bonifica operante su tutto il territorio della regione. A distanza di cinque anni dall’entrata in vigore della legge e dalla sua effettiva operatività, si è reso opportuno promuovere alcune modifiche puntuali che rispondono, per l’essenziale, ad aumentare l’efficienza del Consorzio stesso.

Come è noto infatti, il Consorzio di Bonifica unico sta svolgendo una importante opera di prevenzione e di gestione del territorio e ha assunto un ruolo di significativo rilievo anche nell’ambito dell’attività di ricostruzione connessa con il terremoto del 2016, soprattutto per quanto riguarda le opere di primo intervento, sia in ambito agricolo che extra agricolo.

Nel merito, l’articolo 1 della proposta modifica l’articolo 1 della l.r. 13/2013, specificando che tra le attività di bonifica figurano anche quelle di difesa idraulica e di presidio del territorio.

L’articolo 2 modifica l’articolo 2 della l.r. 13/2013 ed accorpa in un unico comprensorio denominato “Tenna, Aso e Tronto” gli attuali tre comprensori corrispondenti ai rispettivi fiumi di riferimento, al fine di rendere più efficace l’attività del Consorzio. La rappresentanza del nuovo comprensorio nell’Assemblea del Consorzio sarà identica a quella degli altri tre.

L’articolo 3 modifica l’articolo 3 della l.r. 13/2013. Nel dettaglio, si propone di attribuire al Consorzio le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica, inizialmente assegnate alle Province e, a seguito della riforma operata con la legge regionale n. 13 del 2015, trasferite alla Regione.

L’articolo 4 introduce una modifica all’articolo 6 della l.r. 13/2013, integrando le attività dalle quali hanno ricevuto e possono ricevere beneficio i soggetti proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio che fanno parte del consorzio obbligatorio. Alla formulazione attuale riguardante le attività di manutenzione idraulico forestale previste nel Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, Pubblicato nella GU del 20 aprile 1993, n. 91, sono aggiunte le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico minore e di manutenzione delle strade private ad uso pubblico. Si propone altresì di emendare il comma 2, specificando che la contribuzione per gli immobili privati che traggono beneficio dalle opere del consorzio è definita anche tenendo conto degli obblighi civilistici che gravano sul privato in ragione delle opere di mitigazione del dissesto e di manutenzione delle strade private di uso pubblico. Viene infine sostituito il comma 8 dell’articolo 6 riguardante il concorso dei soggetti gestori del servizio idrico integrato alle spese relative alla realizzazione delle opere di bonifica da cui traggono un beneficio. Attualmente tale concorso viene stabilito con una convenzione tra soggetto gestore e Consorzio. Con la modifica si propone di determinare il contributo in sede di approvazione del piano di classifica da parte della Regione. La sostituzione del comma 8 comporta la soppressione del successivo comma 9, che disciplina i contenuti della convenzione.

L’articolo 5 abroga i commi 3 e 4 dell’articolo 7 della l.r. 13/2013, relativi, rispettivamente, all’indennità del presidente e del vicepresidente e del revisore del Consorzio che saranno stabilite a livello statutario e non più per legge.

L’articolo 6 modifica il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 13/2013, specificando che l’assemblea del consorzio è formata da dodici membri designati dall’assemblea dei sindaci, sei dei quali in rappresentanza delle aree montane.

L'articolo 7 modifica l'articolo 9 della l.r. 13/2013 relativo alla composizione dell'Assemblea del Consorzio e tiene conto della diversa articolazione dei comprensori contenuta all'articolo 2 della proposta.

L'articolo 8 modifica l'articolo 10 della l.r. 13/2013 in tema di modalità di voto dei rappresentanti all'interno dell'Assemblea del Consorzio.

L'articolo 9 modifica la lettera h) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 13/2013 riguardante le funzioni del Consorzio, precisando che quest'ultimo potrà svolgere funzioni di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche anche per conto della Regione e non solo dello Stato o degli enti locali com'è attualmente già previsto.

L'articolo 10 modifica l'articolo 16 della l.r. 13/2013, che disciplina le modalità di definizione del c.d. beneficio di classifica, che rappresenta il beneficio che il proprietario dell'immobile riceve dalle opere di bonifica comprese nel piano generale. In particolare, si prevede che il beneficio sia distinto anche in relazione alla c.d. viabilità privata ad uso pubblico.

L'articolo 11 contiene le disposizioni di invarianza finanziaria.